**Ecco anche le numerose disposizioni del provvedimento di carattere tributario valevoli per tutti i settori.**

**Esonero versamento Irap per PMI**(art.24) - Le imprese di qualsiasi settore con ricavi annui fino a 250 milioni di euro sono state esonerate dal pagamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive del 2019 e della prima rata di acconto 2020; il versamento si effettua in via ordinaria nel mese di luglio di ciascun anno. Il saldo dell’imposta è pari al 10 per cento, tenuto conto che l’anno scorso l’acconto era stato complessivamente pari al 90 per cento, mentre l’acconto è pari al 40 per cento.

**Contributo a fondo perduto per le microimprese**(art.25) - E’ stato riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di qualsiasi settore con ricavi annui fino a 5 milioni di euro che abbiano subito cali di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33%; il contributo spetta, indipendentemente dai suddetti requisiti, alle imprese che hanno iniziato l’attività dall’1 gennaio 2019 e a quelle che sono residenti in comuni che erano in stato di emergenza precedentemente alla dichiarazione di emergenza Covid-19. L’ammontare del contributo si determina in percentuale sul calo di fatturato ed è diversificato a seconda della fascia reddituale dell’impresa richiedente: 20 per cento per le imprese con ricavi fino a 400 mila euro; 15 per cento per quelle con ricavi da 400 mila a 1 milione di euro; 10 per cento per le imprese con ricavi da 1 a 5 milioni di euro. L’ammontare minimo di contributo per le imprese è comunque di 2 mila euro. L’istanza per ricevere il contributo va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

**Incentivo per la patrimonializzazione di PMI**(art.26) - Per le società con ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro che, dopo l’entrata in vigore del decreto legge in esame e fino al 31 dicembre 2020, deliberino un aumento del capitale sociale a pagamento e lo versino interamente spetta un credito di imposta pari al 20 per cento dell’aumento, nel limite di un aumento di

2 milioni di euro. Le società devono possedere requisiti di affidabilità specificamente previsti nel decreto. Per le imprese che presentano il bilancio 2020 in perdita sarà inoltre riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento del capitale sociale eseguito. Per godere del beneficio non si potranno distribuire riserve di qualsiasi tipologia fino al 2024. Per le imprese che effettuano aumenti di capitale sociale superiore a 250 mila euro, è stato istituito un Fondo Patrimonio PMI gestito dall’Agenzia per gli investimenti Spa-Invitalia con cui potranno essere acquistate obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società stesse per un periodo di 6 anni. Nel caso la società emittente mantenga fino al rimborso i livelli occupazionali in forza all’1 gennaio 2020, ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale non sono dovuti interessi sugli strumenti finanziari acquistati dal Fondo.

**Patrimonio destinato di CDP**(art.27) - Per le società con ricavi superiori a 50 milioni di euro annui è stato previsto un intervento finanziato da un neo costituito “Patrimonio destinato” di Cassa Depositi e Prestiti; tutte le modalità e  i criteri di funzionamento del nuovo strumento saranno stabiliti con successivo decretointerministeriale.

**Credito d’imposta per PMI per canoni di locazione**(art.28) - Per le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro annui, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio, spetta un credito di imposta pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili destinati allo svolgimento dell’attività, a condizione di aver subito in quei mesi una diminuzione di fatturato del 50 per cento rispetto al fatturato degli analoghi mesi del 2019. Il credito di imposta può essere ceduto ad altri soggetti, tra cui il locatore a fronte di un pari ammontare di sconto sul canone da versare; le modalità attuative della misura saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

**Fondo Promozione Integrata**(art.48) - Viene incrementato di 250 milioni di euro il Fondo per incentivare la promozione integrata per il rilancio dell’immagine del nostro Paese a livello internazionale.

**Superammortamento**(art.50) - Il termine del 30 giugno per la consegna dei beni strumentali nuovi che usufruiscono della maggiorazione dell’ammortamento è prorogato al 31 dicembre 2020 (art.1 DL n.34/2019).

**Programma di aiuti da parte di Enti locali e CCIAA**(articoli da 54 a 62) - Le Regioni e le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle risorse proprie a favore delle imprese; gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni nel limite di un massimo di 800 mila euro per impresa. Inoltre possono essere prestate garanzie sui prestiti alle imprese, nonché finanziamenti a tasso agevolato. La concessione degli aiuti resta peraltro subordinata alla decisione di compatibilità da parte della Commissione UE.

**Soppressione delle clausole di salvaguardia Iva e accise**(art.123) - Sono soppresse definitivamente le clausole di salvaguardia che a decorrere dall’1 gennaio 2021 prevedevano l’aumento automatico delle aliquote Iva e accise.

**Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione**(art.125) - E’ stato previsto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la salute  dei lavoratori; il beneficio è pari al massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2020; è usufruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione col modello F24; i criteri e le modalità di attuazione della misura saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; il credito d’imposta in questione sostituisce quelli già previsti dai precedenti decreti Cura Italia e Liquidità che vengono abrogati.

**Proroga dei termini dei versamenti sospesi**(art.126) - I versamenti fiscali e contributivi sospesi nel mese di marzo, aprile e maggio che avrebbero dovuto essere effettuati a decorrere dal 31 maggio e dal 30 giugno vengono ulteriormente prorogati alla data del 16 settembre. Si rammenta che per le imprese della filiera logistica il differimento al 31 maggio dei versamenti con scadenza 16 marzo e 16 aprile (ritenute fiscali e previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti e collaboratori) spettava in base al codice Ateco, mentre il differimento al 30 giugno dei versamenti con scadenza 16 maggio spettava in base all’effettivo calo di fatturato; il differimento al 31 maggio del versamento Iva del 16 marzo spettava in base al codice Ateco, mentre il differimento dei versamenti Iva del 16 aprile e del 16 maggio spettava in base all’effettivo calo di fatturato.

**Salvaguardia del credito per i dipendenti**(art.128) - Il bonus di 80 euro spettante fino al 30 giugno 2020 e il successivo trattamento integrativo di 100 euro spettante a decorrere dall’1 luglio dovranno essere erogati ai dipendenti considerando la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza Covid, qualora i redditi effettivi risultino bassi e comportino incapienza.

**Differimento obblighi per depositi privati di gasolio**(art.130) - Gli obblighi di denuncia dei depositi privati di gasolio superiori a 5 e fino a 10 metri cubi vengono differiti all’1 gennaio 2021 (la decorrenza dei nuovi obblighi era stata prevista dall’1 aprile 2020).

**Proroga versamenti accise prodotti energetici**(artt.131 e 132) - I versamenti delle accise dei prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 maggio; per il periodo da aprile a agosto compresi, alle scadenze di versamento mensili può essere pagato un acconto dell’80 per cento e il saldo versato entro il 16 novembre 2020; i differimenti sono senza interessi.

**Rinvio del servizio di elaborazione documentazione Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate**(art.142) - L’avvio sperimentale della procedura di predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva viene fatta slittare all’1 gennaio 2021.

**Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche**(art.143) - Viene rinviato all’1 gennaio 2021 l’integrazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

**Rimessione in termini dei versamenti per controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi**(art.144) - I pagamenti dovuti nel periodo dall’8 marzo alla data di entrata in vigore del DL in base alle comunicazioni sui controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi sono considerati tempestivi se effettuati a decorrere dal 16 settembre 2020 in quattro rate mensili (ovvero in un’unica soluzione).

**Sospensione compensazione tra crediti di imposta e debiti iscritti a ruolo**(art.145) - Per l’anno 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra crediti di imposta e debiti iscritti a ruolo.

**Aumento del limite annuo dei crediti compensabili**(art.147) - Per l’anno 2020 viene innalzato a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti che possono

essere portati in compensazione col modello F24 (il limite ordinario è di 700 milaeuro).

**Sospensione dei versamenti dovuti per atti di accertamento**(art.149) - Sono stati prorogati al 16 settembre i termini di versamento delle somme dovute a seguito di una serie di tipologie di atti di accertamento; la proroga si applica agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio; i versamenti andranno effettuati in un massimo di 4 rate mensili (ovvero in un’unica soluzione).

**Sospensione dell’attività di riscossione**(art.154) - Viene ulteriormente prorogata dal 31 maggio al 31 agosto la scadenza della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione. E’ stato inoltre previsto che la decadenza del beneficio del pagamento rateale decade nel caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Viene inoltre ulteriormente differito al 10 dicembre 2020 il termine per il versamento delle rate della cosiddetta Rottamazione Ter, nonché del cosiddetto Saldo e Stralcio.

**Proroga dei termini per le notifiche**(art.157) - Il termine per l’emissione di atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero crediti di imposta, liquidazione e rettifica delle imposte, i cui termini di decadenza scadono nel periodo dell’emergenza è stato fissato al 31 dicembre 2020; gli stessi atti saranno notificati nel corso del 2021.

**Rateizzazione dei versamenti di accisa**(art.162) - E’ stata introdotta la possibilità di rateizzazione dei versamenti di accisa da parte dei titolari di deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici, su istanza di parte, in ragione di differenti situazioni economiche dei richiedenti.

**Semplificazioni dei procedimenti amministrativi**(art.264) - Al fine di garantire la massima snellezza dei procedimenti amministrativi in questa fase emergenziale sono state introdotte fino al 31 dicembre 2020 deroghe alle procedure ordinarie, prevedendo ampio ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di atto notorio, all’istituto del silenzio assenso, alla comunicazione di inizio attività, ecc.